



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24- 20146 Milano - Tel. 02.92891.1  
PEC - [uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it)

**R.G. 10325/2023**

**Udienza: 27/12/2023**

**Giudice: Dr. ANTONIO LOMBARDI**

**TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione Lavoro

**MEMORIA DIFENSIVA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

Su ricorso ex art.414 c.p.c.

Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (CF 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, nonché **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152), in persona dei rispettivi Dirigenti pro-tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. da Avv. Emanuela Lucia Romano (C.F. RMNMLL73B45F537M) e dall'Avv. Francesco Serafino (CF SRFFNC90A06C616J), funzionari in servizio presso lo stesso Ambito Territoriale, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec: [uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspmi.contenzioso@postacert.istruzione.it).

**Resistenti**

**contro**

**ZURZOLO VINCENZO** (ZRZVCN81B11G791Z) rappresentato e difeso da avv. Domenico Nasodel Foro di Roma

**Ricorrente**

\*\*\*\*\*

Con atto iscritto a ruolo il 06/11/2023 il ricorrente chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti conclusioni:

*"1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3.03.2021, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui ha stabilito che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima*



*qualifica" e della conseguente illegittimità delle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA, per il profilo di "Assistente amministrativo", "Assistente tecnico", "Cuoco" e "Collaboratore scolastico", nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile sostitutivo svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 27.06.2001 all'8.05.2002;*

*2. Per l'effetto ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente nelle graduatorie definitive d'Istituto di 3a fascia del personale ATA per il profilo di "Assistente amministrativo", "Assistente tecnico", "Cuoco" e "Collaboratore scolastico", attribuendo al medesimo in tali graduatorie il punteggio di 6 punti, o il diverso punteggio ritenuto di giustizia, per il servizio civile sostitutivo svolto dal medesimo nel periodo compreso dal 27.06.2001 all'8.05.2002;*

*3. Ordinare altresì alle Amministrazioni resistenti di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021-2024.*

*Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario."*

Con il presente atto si costituisce in giudizio il Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano, in forza di delega alla difesa ex art.417 bis c.p.c. dell'Avvocatura di Stato di Milano, per contestare quanto dedotto nel ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedere la reiezione delle domande proposte per i seguenti motivi.

## **I FATTI**

Il ricorrente:

- Il **15/04/2021** ha presentato all'istituto scolastico MIIC8FM00A - I.C. VIALE LIGURIA – ROZZANO (MI) "Domanda di inserimento /conferma /aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24" del personale ATA amministrativo, tecnico e ausiliario di III fascia per la Provincia di Milano (**all.1**).
- Non ha mai assunto servizio alle dipendenze del Ministero convenuto.

## **IN DIRITTO**

Il presente ricorso è volto alla dichiarazione di illegittimità del DM 50/2021 che ha disciplinato la presentazione per il triennio 2021/22-2022/23-2023/24 delle domande per il conferimento di supplenze del Personale Ata.

In particolare chiede il riconoscimento di 6 punti per servizio civile sostitutivo al servizio di leva.

## **IN VIA PRELIMINARE**



## **1. CARENZA DI GIURISDIZIONE**

Il Tribunale ordinario non ha competenza nella dichiarazione di illegittimità degli atti del Governo.

Non sono stati chiamati in causa altri soggetti che verrebbero danneggiati da modifica giudiziale del punteggio in graduatoria.

Non è stata chiamata in causa l'istituzione scolastica di cui si denuncia erronea e illegittima attribuzione di punteggio.

Il ricorso si presenta come mera disquisizione giuridica di illegittimità di atti del Governo.

Si eccepisce la carenza di giurisdizione del Tribunale Ordinario sezione lavoro di Milano a favore del Tribunale Amministrativo Regione Lazio.

## **2. CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE**

Come si dirà nel prosieguo, il ricorrente **non ha mai chiesto la valutazione di servizio di leva** nella domanda di inserimento in Graduatorie di Istituto Personale ATA 2021-2024.

Ai sensi dell'art.100 c.p.c. il ricorso andrà respinto per carenza di interesse ad agire.

Nessuna pronuncia qui invocata potrà sortire l'effetto di assegnare ulteriori 6 punti per valutazione di un servizio mai richiesto.

## **NEL MERITO**

### **3. ESAME DELLA DOMANDA 2021/2024 – ASSENZA DI RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO**

Dall'esame specifico della domanda presentata il 15/04/2021 (cfr all.1) è possibile osservare che il ricorrente **non ha mai chiesto** che nella stessa fosse valutato il servizio di leva o servizio civile sostitutivo.

I servizi sono normalmente indicati nella parte della domanda successiva alla indicazione della "SCELTA PREFERENZE DI SEDE" (pag.8 domanda).

Nelle pagine 9 e 10 della domanda non è dato leggere alcunché relativamente al servizio prestato dal ricorrente e di cui si chiede valutazione.

Posto che il ricorso si qualifica come illegittima mancata valutazione del servizio civile sostitutivo al servizio di leva nella domanda presentata nel 2021 in forza di DM 50/2021, l'amministrazione convenuta eccepisce che non può essere condannata giudizialmente ad effettuare valutazioni che non sono state oggetto di specifica richiesta amministrativa.

In tal senso, **Tribunale di Milano sentenza n.3193 del 05/10/2023 (all.5)**:

*"risulta che il ricorrente non ha mai chiesto che nella stessa fosse valutato il servizio civile sostitutivo al servizio di leva obbligatorio.*

*In particolare risulta che nella scheda di valutazione 2021 (all.4) i servizi elencati nella domanda del 2021 da pagina 14 a pagina 17 erano già stati oggetto di valutazione nella domanda del 2017, mentre l'unico servizio nuovo da valutare è quello a pagina 18 relativo al 2021. Nessuna richiesta di valutazione di servizio civile sostitutivo.*

*Nella scheda di valutazione 2017 (all.5) si osserva la elencazione dei servizi indicati relativi all'a.s. 2014/2015 non risulta nessun riferimento al servizio civile sostitutivo.*



*In data 7 aprile 2022, è stato emesso il decreto di convalida del punteggio.*

*Tale decreto va a sostituire integralmente ogni attività di valutazione che possa aver svolto la scuola capofila sulla base di semplici autodichiarazioni.*

*Il ricorrente era in servizio proprio negli uffici dell'IC Via Arcadia; ha firmato per accettazione il decreto di convalida del punteggio in data 12/04/2022.*

*Avrebbe dovuto impugnare il decreto 688/2022, non la normativa generale se non perché fondativa del decreto stesso.*

**In altre parole la domanda stessa presentata dal ricorrente non contiene la richiesta di valutazione del servizio civile prestato, pertanto non è stato preso in considerazione.**

*Il ricorso pertanto non può essere accolto."*

#### **4. L'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLE DOMANDE ED ESCLUSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE GIUDIZIARIA**

E' opportuno svolgere alcune opportune precisazioni sulla procedura di cui è causa.

L'istituto scolastico che riceve le domande di inserimento/aggiornamento/conferma di Graduatoria di Istituto Personale ATA terza fascia a cadenza triennale, esamina la domanda inserita "on line" nel Portale Informatico del Ministero dell'Istruzione sulla base delle **autodichiarazioni** di titoli e servizi rese dalla parte istante. La verifica documentale delle dichiarazioni è effettuata solo successivamente dall'istituto al momento del conferimento del primo incarico di supplenza e, in esito a tale verifica, l'istituto emette decreto di "validazione" della domanda stessa.

Il DM 50/2021, **all'art.6, comma 1**, precisa che (**all.2**):

***"1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".***

Al **comma 4**:

***"Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione".***

E, ai successivi **commi 10 e 11**:

***"10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.***

***11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso."***



**Il ricorrente non ha mai ottenuto conferimento di supplenza e, conseguentemente, nessuna scuola ha mai esaminato la documentazione a sostegno delle AUTODICHIARAZIONI** presentate in domanda.

Il ricorrente ha allegato un foglio di congedo, ma tale documento non è mai stato oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione convenuta in quanto il ricorrente non ha mai ottenuto conferimento di supplenza e non ha neppure chiesto la valutazione di tale servizio. Tale documento dovrà essere escluso da ogni valutazione in sede giudiziaria. Il Tribunale adito **non potrà sostituirsi all'attività amministrativa di verifica e validazione dei titoli** che spetta solo e unicamente all'istituto scolastico che conferirà il primo contratto di supplenza.

In questa sede si potrà unicamente verificare che l'Istituto Scolastico "capofila" abbia valutato la domanda e attribuito il relativo punteggio attenendosi alle indicazioni di cui al DM 50/2021.

## **5. ESAME DEGLI ELEMENTI DI DIRITTO A SOSTEGNO DELLA PRETESA**

Ferme restando le eccezioni fondamentali di cui sopra, si svolgono le osservazioni che seguono relativamente agli elementi di diritto a sostegno della pretesa.

- a) Presunta violazione dell'art.485 D.Lgs. 297/1994.  
Tale articolo riguarda il personale docente, non il personale ATA. Il richiamo non è pertinente.
- b) Presunta violazione della L.263/1969.  
Riguarda fattispecie differente relativa alla valutazione del servizio militare (genericamente indicato) ai fini dell'inquadramento economico e del trattamento previdenziale. Non attiene alla valutazione del servizio per conferimento di supplenze di personale non di ruolo.
- c) Anacronismo delle disposizioni normative citate. Parte ricorrente richiama norme in cui vigeva la leva obbligatoria. A parte il problema della loro pertinenza alla fattispecie attuale, le stesse sono del tutto estranee al contesto normativo vigente.
- d) Non pertinenza delle norme e sentenze richiamate. Parte ricorrente richiama sentenze che fanno riferimento alla figura di "docente" e ad attività di "insegnamento". Si ripete: ogni richiamo alla figura del Personale Docente non è pertinente in quanto il ricorrente ha partecipato a selezione per conferimento di supplenze per Personale ATA.
- e) Non comparabilità tra Decreti Ministeriali istitutivi di Graduatorie per supplenze del Personale Docente con Decreti Ministeriali per supplenze Personale ATA. I DM relativi alla attribuzione di punteggio per le graduatorie delle supplenze dei Docenti sono differenti da quelle degli ATA. Tale differenza non è stata presa in considerazione da nessuna sentenza citata con ingiustificata estensione agli ATA delle motivazioni per la casistica relativa ai Docenti.
- f) La sentenza della Corte di Cassazione richiamata a pagina 6 del ricorso fa riferimento a decreti ministeriali del 2001 e 2009 il cui contenuto non è dato conoscere.
- g) Le sentenze richiamate in ricorso fanno riferimento al personale docente ed è dato riscontrare una certa fretteolosità interpretativa con espressione di giudizi di valore piuttosto che di analisi interpretative coerenti.



- h) Si afferma in ricorso che la giurisprudenza sarebbe granitica nel riconoscere il diritto alla valutazione del servizio di leva al pari del servizio effettivo prestato. Ciò **NON CORRISPONDE AL VERO** come nel prosieguo si dirà.

## 6. **DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI LEVA**

Pur tenendo ferme tutte le osservazioni sopra presentate, esaminiamo ora le disposizioni di legge nella loro collocazione gerarchica e sistematica.

### a. **L'art. 569 del D.Lgs. 297/1994**

Parte ricorrente ritiene che il DM 50/2021 si ponga in contrasto con l'art.485, comma 7, D.Lgs. 297/1994.

Si precisa che l'articolo richiamato **non ha alcuna attinenza** con il caso di specie in quanto tale articolo è relativo alla valutazione dell'anzianità di servizio dei **docenti**, non del Personale ATA.

Invero, l'articolo di legge che afferisce alla valutazione dei servizi del personale ATA è **l'art.569 D.Lgs 297/1994** che legge testualmente:

#### ***"Sezione III - Riconoscimento dei servizi***

##### ***Art. 569 - Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.***

*1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

*2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.*

*3. **Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.***

*4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili."*

La lettura testuale consente di svolgere le seguenti considerazioni interpretative:

- L'articolo di legge si riferisce alla valutazione **dell'anzianità di servizio** per il personale di ruolo e non all'attribuzione di punteggio in graduatorie per supplenze.
- Per quanto riguarda il tipo di servizio militare, fa riferimento solamente al servizio di leva (obbligatorio fino al 2004) e al servizio civile sostitutivo: non riguarda il servizio militare a ferma volontaria o il servizio civile volontario.
- L'anzianità di servizio di cui all'art. 569 è valutata in tempo** (anni, mesi, giorni) e **non attiene a conferimento di punteggio.**



- d. Contiene riserva di regolamento dei Contratti Collettivi per disposizioni più favorevoli al lavoratore.

Si dà applicazione al disposto normativo sopra richiamato riconoscendo il periodo trascorso nella leva militare ai fini, ad esempio, della c.d. "*ricostruzione della carriera*" del personale assunto nei suoi ruoli, e riconoscendo, altresì, *pleno iure*, il medesimo periodo ai fini degli scatti stipendiali, del trattamento previdenziale, pensionistico, e consentendo il riscatto ai fini della quantificazione del trattamento di fine rapporto.

In tal modo deve essere interpretata l'espressione letterale "*è valido a tutti gli effetti*".

Per tutto quello che esula dalla previsione normativa citata, il Ministero convenuto è libero di determinare il tipo di servizio utile ai fini del posizionamento in graduatorie concorsuali e il punteggio da assegnare.

**b. L'art.2050 del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare)**

La **Legge 23 agosto 2004 n.226** ha determinato la **cessazione della obbligatorietà del servizio militare di leva in Italia a partire dal 1° gennaio 2005 e ha posto fine anche al servizio civile obbligatorio alternativo al servizio di leva.**

Con successivo **D.Lgs. 66/2010** è stato approvato il **Codice dell'Ordinamento Militare** al cui **art.2050** si stabiliscono regole per la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici (**all.3**).

L'inserimento nelle Graduatorie di Istituto Personale ATA terza fascia è, di fatto, una partecipazione a concorso pubblico per soli titoli in quanto consente di conseguire i 24 mesi di servizio necessari per l'inserimento nelle Graduatorie Permanenti Provinciali dalle quali il Ministero dell'Istruzione e Merito attinge per il reclutamento di personale di ruolo come prevede l'art. 554, comma 2, D.Lgs.297/1994 e modifiche.

L'art.2050 legge testualmente:

**"Art. 2050 - Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici.**

**1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate *sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.***

**2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni *è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.***

**3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno**



*in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici."*

La fattispecie giuridica di cui al **primo comma** comprende i seguenti elementi essenziali:

- a. Deve essere stato bandito un concorso pubblico.
- b. Nel bando di concorso deve essere presente una tabella di valutazione dei servizi per impieghi civili presso enti pubblici.
- c. Deve essere stata data prova di svolgimento di servizio militare, senza alcuna distinzione tra servizio di leva e ferma volontaria, e senza che abbia rilievo il fatto che tale servizio sia stato svolto in pendenza o meno di un rapporto di lavoro.

In presenza di tali condizioni, la norma prevede l'obbligo per le commissioni esaminatrici di attribuire al periodo di effettivo servizio militare (qualunque esso sia) lo stesso punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

**La norma non prevede un punteggio determinato, ma stabilisce unicamente che, qualora previsto nel bando, il punteggio per servizio militare svolto sia pari a quello attribuito al servizio per impieghi civili presso enti pubblici.**

Si precisa che tale primo comma riguarda ogni tipo di servizio militare.

Il **secondo comma** prevede una fattispecie giuridica differente: riguarda i criteri di ammissione a un concorso e la **valutazione del servizio di leva obbligatorio**.

Questi gli elementi essenziali della fattispecie giuridica:

- a. Riguarda la **valutazione** dei **titoli di ammissione** al concorso (non l'attribuzione di punteggio per servizio come previsto dal primo comma).
- b. Riguarda solo il **servizio di leva** (e assimilati), non il servizio militare genericamente definito come al primo comma;
- c. Riguarda la valutazione del servizio di leva **mentre era in corso un "rapporto di lavoro"**.

In conclusione, le due disposizioni prevedono due differenti obblighi per la pubblica amministrazione nei bandi per i concorsi pubblici:

- il **primo comma** prevede che il bando concorsuale attribuisca al servizio militare (qualunque esso sia e, quindi, anche il servizio di leva obbligatorio) lo stesso punteggio assegnato al servizio svolto presso impieghi civili presso enti pubblici. Tale norma di carattere generale si applica qualora il servizio militare sia stato svolto non in pendenza di rapporto di lavoro. In tale ipotesi rientra ovviamente anche il servizio di leva obbligatorio.
- Il **secondo comma** prevede l'obbligo di considerare "a tutti gli effetti" nella ammissione e nella valutazione del titolo, il servizio militare di leva svolto in costanza di rapporto di lavoro.





Entrambe le disposizioni contengono **riserva di regolamento** a favore dell'amministrazione pubblica relativamente alla determinazione del punteggio da attribuire in sede di valutazione.

c. **Il DM 50/2021**

Il Decreto Ministeriale 50/2021 si configura come un bando per l'inserimento dei candidati in graduatorie per il conferimento di supplenze nelle scuole statali.

Esattamente come previsto dalle norme sopra richiamate, al decreto ministeriale sono allegate ***Tabelle di Valutazione Titoli*** che attribuiscono (**all.7**):

- **6 punti** nel caso servizio di leva obbligatorio svolto in costanza di rapporto di lavoro. Si esclude dalla valutazione ogni altro tipo di servizio militare/civile genericamente svolto.
- **0,6 punti** nel caso in cui il servizio di leva obbligatorio non sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro al pari della valutazione del servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici.
- **0,6 punti** per servizio civile volontario nazionale svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.
- **0,6 punti** per servizio militare a ferma volontaria al pari di ogni altro servizio prestato presso amministrazioni statali.

Si legge testualmente nell' "**ALLEGATO A**" -**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A. – AVVERTENZE**", punto A:

*"A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, **prestiti in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, **prestiti non in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.*

*È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."*

**A sua volta nell'allegato A/1-** "*tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo*" (e ripetuto pedissequamente per gli altri profili ATA) al punto B) – ***Titoli di servizio - punto 7.1*** si legge che il servizio prestato presso istituzioni scolastiche è valutato 6 punti/anno:

*"Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:*

- a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;*
- b) scuole primarie statali;*



*c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,  
per ogni anno ...  
.... **PUNTI 6**"*

Mentre il servizio prestato presso altre amministrazioni statali è valutato 0,6 punti /anno.

Si legge al **punto 9**:

*"9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici:  
per ogni anno: ... **PUNTI 0,60**"*

La tabella di cui al citato DM 50/2021 richiama le analoghe tabelle recate dai precedenti DD.MM. a valere nei precedenti trienni.

Le argomentazioni del ricorrente circa la contrarietà delle tabelle di valutazione dei titoli recate dal D.M. 50 del 03/03/2021 alle disposizioni di legge sono del tutto erronee in relazione ai profili richiamati.

Nel caso delle graduatorie per il personale ATA, infatti, è espressamente previsto il riconoscimento del servizio militare - sia pure non reso in costanza di nomina - con l'attribuzione di un punteggio di 0,6 punti, ossia **il medesimo punteggio stabilito per il servizio "reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", esattamente come previsto dalla normativa di riferimento sopra richiamata (art 2050 cit).**

Il servizio di leva svolto **in costanza** di rapporto di lavoro è valutato, invece, al pari del servizio prestato in qualità di personale ATA (6 punti).

Tale diversa modulazione del punteggio è tutt'altro che irragionevole o discriminatoria e si pone assolutamente in linea con quanto previsto dalla normativa; non si tratta, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, di una violazione del principio di uguaglianza, dal momento che sono diverse le situazioni soggettive di cui ci si occupa: in un caso il candidato ha in corso un rapporto di impiego al momento dell'arruolamento e nell'altro no, e non è possibile equiparare la condizione di chi - in pendenza di rapporto di lavoro in atto col Ministero - sia stato costretto ad abbandonare tale occupazione per espletare il servizio militare, con quella di coloro che, al contrario, all'epoca dello svolgimento del servizio militare non avevano alcun rapporto di lavoro in atto.

È chiaro infatti, da un lato, che i soggetti che hanno dovuto interrompere la loro prestazione lavorativa a favore dell'amministrazione per svolgere il servizio di leva subiscono, a differenza di coloro che non erano alle dipendenze della stessa, un effettivo pregiudizio alla loro "posizione di lavoro", dovendo, quanto meno, sospendere l'attività lavorativa per la durata del servizio militare; dall'altro è del tutto evidente che questi stessi soggetti, se non avessero dovuto svolgere il servizio di leva obbligatorio, avrebbero presumibilmente continuato a prestare servizio a favore dell'amministrazione maturando titoli di servizio specifico, valutabili con punteggio superiore.

La normativa regolamentare, in altre parole, riconosce ai soggetti chiamati a svolgere il servizio militare (o il servizio civile sostitutivo) in costanza di un rapporto di lavoro con l'amministrazione un punteggio maggiore, poiché, diversamente, porrebbe in essere un



trattamento discriminatorio a danno di tutti coloro che hanno dovuto sospendere la loro attività per svolgere servizio nell'interesse della Nazione.

Si tratta, evidentemente, di un ristoro della compressione di situazioni vantaggiose (attività lavorativa in atto, prospettiva di carriera, benefici economici che consistono nella realizzazione di un progetto di vita, maturazione di titoli di servizio specifici) che l'ordinamento pretermette rispetto al servizio alla comunità.

D'altro canto sarebbe ingiustificato (e questo sì, ingiusto e discriminatorio) che il servizio di leva prestato non in costanza di un rapporto di lavoro fosse valutato in modo analogo allo svolgimento di servizio in qualità di personale ATA o di personale docente, a discapito di quei soggetti che invece hanno acquisito titoli pertinenti o maturato esperienza nel ruolo da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, altra cosa è valutare il servizio militare come titolo di merito o di servizio per un ruolo col quale esso non ha alcuna attinenza.

La legittimità di tale differenziazione nel trattamento è stata, da ultimo, ribadita anche dal **Consiglio di Stato che, con sentenza 11602 del 29 dicembre 2022 (all.4)** ha confermato la piena validità del DM 50/2021:

*"In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.*

*Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.*

*Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010 [...]*

*Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.*

*Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.*

*È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.*

*In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.*



*Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.*

*Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione.”*

#### **d. Giurisprudenza di merito**

Oltre alla Sentenza sopra citata, la scrivente amministrazione evidenzia come buona parte della giurisprudenza di merito si sia espressa in modo favorevole all'amministrazione (**all. 4**).

In particolare, si richiama sentenza **Tribunale di Lodi sent.203 del 10 ottobre 2022** (GL dott.ssa Giuppi) confermata anche successivamente con sentenza n.89 del 28/03/2023.

*“Passando al merito, parte ricorrente si duole del punteggio attribuitogli con riguardo al servizio militare: parte ricorrente assume che per il servizio militare avrebbe dovuto essere riconosciuto un punteggio pieno (6 punti), anziché quello minore riconosciuto per equiparazione al servizio prestato alle dipendenze di altre amministrazioni (0,6 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).*

*E' pacifico che nella fattispecie l'attribuzione del punteggio sia avvenuta con equiparazione del servizio militare ai servizi resi alle dipendenze di altre amministrazioni e che ciò sia avvenuto in conformità ed applicazione di quanto previsto dal DM 3 marzo 2021 n.50 il quale così dispone: «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali»;*

*Poiché è pacifico che nel caso in esame il servizio militare non sia stato prestato in costanza di rapporto (né ciò avrebbe potuto accadere poiché il ricorrente non è assunto in ruolo alle dipendenze del Ministero ma iscritto alle graduatorie di circolo ed istituto del personale Ata della provincia di Lodi) né in qualifica equivalente il punteggio è stato attribuito come se si trattasse di servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.*

*Occorre richiamare, al fine di valutare la legittimità del Dm n.50/2021, l'art. 2050 del d. lgs. 66/2000, che disciplina la «valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici».*

*Detta norma, al comma 1 stabilisce che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» ed al comma 2 che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».*

*La norma ha carattere generale e disciplina il valore da attribuirsi al servizio militare nei concorsi (comma 1) e in pendenza di rapporto (comma 2).*

*In conformità a detta disposizione di legge, il Dm 3 marzo 2021 ai fini dell'attribuzione del punteggio per le graduatorie di terza fascia ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono*



*considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali».*

*Deve osservarsi ed aggiungersi che la disposizione ministeriale, conforme alla disposizione di legge già sopra richiamata (art.2050, comma 1 D.lgs.66/2020) non può ritenersi illegittima per contrasto con l'art.569 Dlgs 297/1994 che per comodità di seguito si trascrive:*

*Art. 569. Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera*

*1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. ((sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29))*

*2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.*

*3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.*

*4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.*

*L'art.569 cit. è infatti norma speciale che, come emerge anche dal titolo dell'articolo, si applica esclusivamente al fine del riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera: in altre parole l'art.569 d.lgs. cit. è norma speciale che trova applicazione per i dipendenti ATA di ruolo del Ministero dell'istruzione e non norma di carattere generale per valutare il servizio militare ad ogni effetto.*

*Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato.”*

La **Corte d'Appello di Genova, con sentenza 270 del 17/11/2022**, con semplicità di lettura, ha spiegato le incongruenze interpretative contenute nella sentenza della Corte di Cassazione richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa. Sentenza, questa, che ha determinato il nuovo filone di intervento giurisdizionale di cui ci vediamo involontariamente partecipi. La sentenza della Corte d'Appello di Genova fa riferimento al DM 640/2017 che disciplinava la presentazione di domande di inserimento in Graduatorie di Istituto ATA terza fascia per il triennio precedente 2017/2020. Leggiamo.

*“Il principio di diritto che dev' essere applicato è dunque che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato debbano sempre essere valutati - sia nei concorsi che nelle graduatorie selettive e a prescindere dal fatto che siano stati prestati prima o dopo l'assunzione - in misura non inferiore rispetto al punteggio previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*

*Ciò è quanto accaduto nella fattispecie in esame in cui il D.M. n.640/2017 ha, per l'appunto, assegnato al servizio militare prestato negli anni precedenti all'assunzione lo stesso punteggio previsto per il servizio reso presso altra pubblica amministrazione.*

*La decisione del Ministero di attribuire al servizio militare reso in costanza di rapporto un punteggio uguale a quello che avrebbe ottenuto se avesse lavorato (servizio reso nella medesima qualifica) costituisce effettivamente un trattamento di maggior favore rispetto a*



*quanto previsto dal cit. art. 2050 comma 2; ma si tratta di riconoscimento doveroso in quanto nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto - così come la malattia, l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art. 2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. n. 303/46 che ha implicitamente abrogato l'art. 2111 comma 1 c.p.c.) - costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato.*

*L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce dunque un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo.*

*Tale trattamento di completa assimilazione delle due situazioni non trova giustificazione alcuna nel caso in cui il servizio militare non sia prestato in costanza di rapporto, come nella fattispecie in esame, in cui il chiamato alle armi non era ancora in servizio; pare dunque senz'altro legittima l'attribuzione di un punteggio quale quello spettante in caso di precedenti rapporti di lavoro con la PA, anche perché neppure si saprebbe altrimenti a quale qualifica far riferimento quando il servizio militare venga reso in assenza di lavoro e quindi anche di qualifica".*

Con recente pronunciamento, il **Tribunale di Milano con sentenza di rigetto n.3355 del 12/10/2023** (all.4) ha così statuito:

*"8.1. Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, il D.M. 50/2021 si limita a considerare in modo diverso due situazioni certamente differenti:*

- servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il Ministero: equiparazione totale al servizio prestato alle dipendenze di altre amministrazioni totali (0,60 punti);*
- servizio di leva prestato in costanza di nomina: equiparazione al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (6,00 punti).*

*9. A parere del giudicante, il diverso peso, in termini di titoli concorsuali, fra il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro e il servizio militare prestato anteriormente alla nomina, è giustificato dal fatto che le due situazioni non appaiono comparabili.*

*10. Con riferimento al servizio prestato in costanza di nomina, il DM lo equipara al "servizio effettivo reso nella medesima qualifica", al fine di non pregiudicare il soggetto che, a seguito dell'ottenimento di un impiego presso la pubblica amministrazione, sia chiamato a svolgere il servizio di leva. Tale scelta è perfettamente ragionevole e conforme ai principi di diritto sopra richiamati, non potendo certamente pregiudicarsi, nell'ambito di soggetti con medesima qualifica professionale e anzianità di servizio, coloro che in corso di nomina siano chiamati a svolgere il servizio militare. Lo stesso art. 52 Cost, al secondo comma, prevede che "Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino", dovendo pertanto escludersi che, per chi sia chiamato a rendere un servizio – obbligatorio – nell'interesse della Nazione nel corso della propria carriera, possa tollerarsi la perdita dell'utile valutazione di tale servizio a fini concorsuali e selettivi. In tal senso, la Corte d'Appello di Genova ha chiarito che "l'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo' (così Corte di Appello di Genova, sent. n 182/2021).*



11. Del tutto diversa è la situazione in cui si trovano i soggetti che, prima di ottenere la nomina, abbiano adempiuto all'obbligo di leva previsto dall'art. 52 Cost. Si tratta, a parere del giudicante, di una situazione che possa ragionevolmente equipararsi allo svolgimento di un servizio alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni. Del resto, una totale equiparazione tra servizio di leva svolto in costanza di nomina e non in costanza di nomina anche ai fini del punteggio potrebbe facilmente determinare una discriminazione indiretta a danno della popolazione femminile che, a lungo, è stata esclusa dalla possibilità di accedere al servizio militare (sino alla l. 380/1999).

12. La scelta adottata dal DM 50/2021, ovvero di assegnare un punteggio anche al servizio prestato non in costanza di nomina ma inferiore rispetto a quello prestato in costanza di nomina, pare al giudicante del tutto ragionevole e perfettamente coerente con quanto previsto all'art. 2050 d.lgs. 66/2020:

- "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"

- "è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

13. Per tali ragioni, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima della nomina, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.

15. In conclusione, non essendovi contestazione in relazione all'avvenuta valorizzazione del servizio di leva prestato dal ricorrente, sia pure al pari del servizio svolto alle dipendenze di altra amministrazione, il ricorso deve essere rigettato."

## **7. CONDANNA PER LITE TEMERARIA**

E' indubbio che il presente ricorso è del tutto infondato.

Il ricorrente sapeva benissimo di non aver mai chiesto la valutazione del servizio.

Il ricorrente ha deliberatamente adito l'autorità giudiziaria e convenuto il Ministero al solo scopo di ottenere un ingiustificato vantaggio a scapito di una molteplicità di soggetti inseriti nelle graduatorie per le supplenze Personale ATA peraltro neppure citati in giudizio.

L'illecita richiesta di notevole punteggio aggiuntivo in graduatoria a danno di altri concorrenti costituisce comportamento sicuramente da biasimare e censurare.

## **IN VIA SUBORDINATA**

## **8. ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL PUNTEGGIO**

Qualora accolta la domanda nel merito, si eccepisce l'erronea quantificazione del punteggio richiesto (6 punti).

Il DM 50/2021 prevede la valutazione pari a 6 punti/anno o 0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (cfr. all.2).

Il ricorrente ha dichiarato, solamente in questa sede per la prima volta, di aver svolto servizio civile sostitutivo dal 27/06/2001 al 08/05/2002 pari a mesi 10, giorni 11.



Sicuramente non ha diritto alla attribuzione di 6 punti bensì di 5 punti (=0,5 x 10 mesi).

\*\*\*\*\*

Alla luce dei motivi suesposti, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*.

### CONCLUSIONI

Previo valutazione della necessità di provvedere alla integrazione del contraddittorio come previsto dalla Corte d'Appello di Milano, sez. lavoro, con sentenza n.1030/2023 (all.6),

IN VIA PRELIMINARE

DICHIARARE il difetto di giurisdizione a favore del Tribunale Amministrativo Regione Lazio.  
DICHIARARE la carenza di interesse ad agire per assenza di esito di un eventuale riconoscimento astratto del diritto.

ESCLUDERE dalla valutazione del ricorso il foglio di congedo in quanto non è mai stato allegato alla domanda di inserimento nelle Graduatorie 2021-2024.

IN VIA PRINCIPALE

RIGETTARE il ricorso per omessa richiesta di valutazione del servizio civile sostitutivo al servizio di leva nella domanda di GI ATA terza fascia 2021/24.

RIGETTARE il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa.

IN VIA DI ASSOLUTO SUBORDINE, in caso di accoglimento della domanda, RIGETTARE in ogni caso la richiesta di riconoscimento del diritto a 6 punti nella graduatoria Personale ATA 2021/2024 in quanto non corrispondente a quanto spettante per effettivo servizio prestato (10 mesi), bensì 5 punti.

CONDANNARE parte ricorrente per lite temeraria per aver preteso illeciti vantaggi a danno di altri concorrenti presenti in graduatoria supplenze ATA.

CONDANNARE parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex art. 4, comma 42, della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Allega:

Delega Avvocatura di Stato alla difesa ex art.417 bis c.p.c.

- 1) Domanda di inserimento Graduatorie Istituto ATA terza fascia 2021
- 2) DM 50\_2021
- 3) Art.2050 D.Lgs 66/2010
- 4) Raccolta giurisprudenziale
- 5) Trib Milano sent.rigetto 3193 del 05/10/2023
- 6) Corte Appello Milano sent 1030/2023

Milano, 14/12/2023

I Funzionari Delegati  
Avv. Emanuela Lucia Romano  
Avv. Francesco Serafino

